

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3474-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V. Stampato Camera n. 5545)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 maggio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° giugno 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il provvedimento in esame si intende autorizzare la ratifica della Convenzione tra l'Italia ed il Congo, fatta nel 2003, volta a evitare le doppie imposizioni sul reddito. L'atto in questione si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni. L'interesse dell'Italia a dotarsi di un accordo nella materia anche con la Repubblica del Congo è giustificata dall'esigenza di creare un quadro normativo convenzionale, che ponga gli operatori economici italiani operanti in quel Paese, soprattutto nel settore petrolifero, al riparo da situazioni discriminatorie rispetto alle analoghe imprese di altri Stati.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici della Convenzione, la struttura normativa si fonda sullo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione è pertanto costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre l'ambito oggettivo di applicazione è limitato alla sola imposizione sui redditi, non essendosi riscontrato, in entrambi gli ordinamenti fiscali, alcun elemento di imposizione patrimoniale che potesse dare luogo a fenomeni di doppia imposizione. Conseguentemente per l'Italia figurano come imposte l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Dall'esame dettagliato dell'articolato si evince poi che vengono disciplinati tutti gli aspetti tipici di un accordo internazionale di questo tipo, in linea con le raccomandazioni OCSE. La Convenzione dispone pertanto in

materia di definizione di stabile organizzazione, di durata del cantiere di costruzione o di montaggio, di tassazione dei redditi immobiliari, di trattamento degli utili di impresa, di utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea, di disciplina delle imprese associate, di tassazione dei redditi di capitale, per quanto concerne sia dividendi che *royalties*, di utili di capitale, di interessi, di redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o da lavoro subordinato o da pensioni, di redditi di artisti e sportivi, di trattamento di fine rapporto, di corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, di remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e di ricerca, di somme ricevute da studenti o apprendisti.

Alcune eccezioni alla prassi negoziale e alla consueta regolamentazione delle voci sopra espresse sono state introdotte a tutela delle imprese che prestano servizi a società operanti nel settore petrolifero, alle quali non è stato applicato il termine dei sei mesi per quanto attiene la durata del cantiere di costruzione e la relativa fornitura di servizi, analogamente a quanto avviene per il trattato fiscale franco-congolese. A garanzia ed a tutela delle imprese italiane del settore, a loro sarà accordato, per effetto della clausola della nazione più favorita inclusa nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, ogni eventuale miglior trattamento che le Autorità congolese riserveranno a *partners* negoziali appartenenti all'OCSE. Altra eccezione poi è rappresentata dalla disposizione - sempre contemplata dal Protocollo aggiuntivo - in base alla quale, nei contratti di appalto stipulati con imprese congolese, i redditi attribuibili alle stabili organizzazioni italiane presenti in Congo sono solo quelli rife-

ribili a prestazioni effettivamente rese *in loco* e, di conseguenza, solo quelli riferibili alle parti di contratto effettivamente eseguite dalle stabili organizzazioni ivi situate.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione, in armonia con l'ordinamento italiano e con la scelta adottata in tutte le altre convenzioni concluse dall'Italia, è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario. E anche in merito alle disposizioni convenzionali afferenti alla non discriminazione, esse sono state formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie cui l'Italia ha aderito. Nell'ambito poi dell'articolo 25 della Convenzione, dedicato alle procedure amichevoli secondo la struttura prevista dal recente modello OCSE, sono incluse alcune disposizioni concernenti la procedura arbitrale che -previo consenso di tutte le parti in causa circa il ricorso alla stessa -

prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della stessa procedura amichevole. Infine, in ordine al tema della cooperazione amministrativa, si fa presente che, nell'opera di rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali, si è esteso lo scambio di informazioni anche alle imposte non specificamente previste dalla Convenzione, conformemente alla più recente versione del modello base di convenzione fiscale dell'OCSE, e sono state dettate norme che regolano, per i due Stati contraenti, la reciproca assistenza alla riscossione delle imposte.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

7 dicembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge:

- preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui dalle disposizioni di agevolazione fiscale della Convenzione di cui al disegno di legge in esame non derivano significative variazioni di gettito;
- nel presupposto che le spese di funzionamento della Commissione mista e della Commissione arbitrale previste per la composizione amichevole delle controversie di cui all'articolo 25, nonché le spese connesse alle attività di assistenza per la riscossione delle imposte di cui all'articolo 29, rivestano carattere meramente eventuale e che, in ogni caso, rientrino nell'attività ordinaria delle amministrazioni preposte, per cui ad esse si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

